

nota ea quae sunt utilia Dominio (Leggi del Magg. Cons., 9 dicem. 1628), e che si facesse innanzi a quel Magistrato, dal quale erano stati eletti (Legge 24 luglio 1296) ed in iscritto (Legge 1425). Anzi, a meglio disciplinare tale materia, più tardi si compilavano dei « *Ricordi per ambasciatori, con un epilogo breve di quelle cose, che si ricercano per fare una relazione* ».

Nella Miscellanea marciana del secolo XVI, di provenienza del Consiglio dei X ed ora contenuta nel cod. 187, cl. VI, si legge il seguente interessante epilogo :

I. — Queste cose si ricercano per fare una relazione. Prima descrivere il sito della provincia, nella quale sarà stato, antepoendo principalmente il nome antico e moderno della detta provincia, mostrando in qual parte del mondo ed in che disposizione del cielo si ritrovino i suoi confini dalle 4 parti, la sua larghezza e circuito, in quanti e quali regni o provincie minori sia divisa, nondimeno nominando le città principali, le fortezze, arcivescovati e vescovati, gli fiumi principali e villaggi, gli monti e selve e gli passi circonvicini ad essa pertinenti.

II. — Bisogna trattare delle qualità di essa provincia, come sarebbe a dire della temperatura dell'aere, bontà e tristizia ; dell'acque e della bontà loro similmente e tristizia ; della fertilità o sterilità di biade ed altre cose, se pertinenti al vivere umano ; delle miniere, degli animali ; se il paese è montuoso, piano, selvoso, paludoso e dove ; qual parte sia meglio abitata ed in qual parte siano selve o paludi, che impediscono l'abitarvi e se vi è alcun meraviglioso effetto di natura.

III. — Convieni ragionare degli abitatori suoi, mostrando gli loro costumi ed abiti, di che colore, statura o disposizione siano ; se sono religiosi, superstiziosi e di altra particolare religione, l'ordine e l'apparato delle guerre per terra e per mare. Delle loro arti, ed in che più si esercitano e vagliono ; quali merci mandano fuori e pigliano da forestieri ; del governo delli primi principi o padroni, di loro ricchezze, nobiltà e seguito ; delle nature e condizioni della plebe.